

LEGGI 20 dicembre 2002 n.112

REPUBBLICA DI SAN MARINO

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
E BILANCIO PLURIENNALE 2003/2005Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2002.

TITOLO I

(Disposizioni per la formazione e gestione dei bilanci)

Art.1

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata			
Titolo 1-Entrate tributarie	€	427.747.050,00	
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	56.341.940,00	
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	1.659.810,00	
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€	19.592.342,00	
Titolo 5-Partite di giro	€	25.699.000,00	
Totale Generale Entrate	€	531.040.142,00	

Stato previsionale dell'Uscita			
Titolo 1-Spese correnti	€	478.321.019,00	
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	23.838.880,00	
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	3.181.243,00	
Titolo 4-Partite di giro	€	25.699.000,00	
Totale Generale Uscite	€	531.040.142,00	

Art.2

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico - Numismatica per l'esercizio finanziario 2003 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata			
Titolo 1-Entrate correnti	€	6.597.500,00	
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	5.500,00	
Titolo 3-Movimenti di capitale	€	-	
Titolo 4-Contabilità speciale	€	20.490.000,00	
Titolo 5-Partite di giro	€	536.700,00	
Totale Generale Entrate	€	27.629.700,00	

Stato previsionale dell'Uscita			
Titolo 1-Uscite correnti	€	4.110.913,00	
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	140.000,00	
Titolo 3-Movimenti di capitale	€	2.352.087,00	
Titolo 4-Contabilità speciale	€	20.490.000,00	
Titolo 5-Partite di giro	€	536.700,00	
Totale Generale Uscite	€	27.629.700,00	

Art.3

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione per l'esercizio finanziario 2003 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrate correnti	€ 18.699.027,07	
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 10.000,00	
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 1.000.000,00	
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.852.700,00	
Totale Generale Entrate	€ 32.561.727,07	

Stato previsionale dell'Uscita

Titolo 1-Spese correnti	€ 14.000.000,00	
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 4.554.027,07	
Titolo 3-Spese in conto capitale		€ 155.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 1.000.000,00	
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.852.700,00	
Totale Generale Uscite	€ 32.561.727,07	

Art.4

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2003 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrate correnti	€ 47.040.106,00	
Titolo 2-Movimenti di capitale		€ 5.164.516,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 476.175,00	
Titolo 4-Partite di giro	€ 964.223,00	
Totale Generale Entrate	€ 53.645.020,00	

Stato previsionale dell'Uscita

Titolo 1-Uscite correnti	€ 34.436.296,00	
Titolo 2-Movimenti di capitali-Spese in conto capitale		€ 9.694.576,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 2.941.757,00	
Titolo 4-Partite di giro	€ 964.223,00	
Totale Generale Uscite	€ 48.036.852,00	

Art.5

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2003 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrate ordinarie	€ 4.180.000,00	
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ 280.000,00	
Titolo 3-Entrate diverse	€ 160.700,00	
Titolo 4-Partite di giro	€ 214.000,00	
Totale Generale Entrate	€ 4.834.700,00	

Stato previsionale dell'Uscita

Titolo 1-Spese correnti	€ 4.198.900,00	
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 250.000,00	
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€ 59.500,00	
Titolo 4-Spese in conto capitale		€ 17.300,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€ 95.000,00	
Titolo 6-Partite di giro	€ 214.000,00	
Totale Generale Uscite	€ 4.834.700,00	

Art.6

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2003 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrate correnti	€ 210.229.000,00	
Titolo 2-Entrate in conto capitale		€ 10.000,00

Titolo 4-Partite di giro	€ 13.466.000,00
Totale Generale Entrate	€ 223.705.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 209.275.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 1.887.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 13.466.000,00
Totale Generale Uscite	€ 224.628.000,00

Art.7

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2003 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrata ordinaria	€ 2.150.000,00
Titolo 2-Entrata straordinaria	€ 820.120,00
Titolo 3-Entrata in conto capitale	€ 1.817.220,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 310.000,00
Totale Generale Entrate	€ 5.097.340,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 4.612.380,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€ 174.960,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 310.000,00
Totale Generale Uscite	€ 5.097.340,00

Art.8

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per l'esercizio finanziario 2003 (Allegato "H"):

Totale Costi	€ 2.519.275,00
Totale Ricavi	€ 2.547.770,00
Utile di esercizio previsto	€ 28.495,00

Art.9

A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2003/2005:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "I");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato "L");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (Allegato "M");
- 4) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "N");
- 5) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "O")
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "P");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "Q").

Art.10

Sono autorizzati l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese in corrispondenza di ciascun capitolo di uscita del Bilancio di previsione dello Stato.

Le spese pluriennali non continuative o ricorrenti, fatto salvo il limite annuale degli stanziamenti, possono essere autorizzate anche sugli esercizi futuri a norma degli articoli 10 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.18.

Con l'approvazione del Bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da allegato "R".

Art.11

Sono autorizzati - con possibilità di adeguarne il gettito - l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella Tesoreria dello Stato delle imposte, tasse, proventi, contributi ed ogni altra entrata di spettanza dello Stato.

Art.12

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà di ripartire, con propria deliberazione, nei pertinenti capitoli e fra i fondi medesimi, gli stanziamenti di cui ai capitoli 1-3-2470 "Fondo di riserva per spese impreviste", 1-3-2480 "Fondo di riserva spese obbligatorie" e 1-3-2490 "Fondo di intervento" e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art.13

Il Congresso di Stato è autorizzato ad apportare, con proprie deliberazioni, le necessarie variazioni ai capitoli di spesa in Partite di Giro, in stretta correlazione con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi degli accertamenti stessi.

Art.14

E' di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire i lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere pubbliche cui deve provvedere - direttamente o indirettamente - l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Il Congresso di Stato, inoltre, dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui al cap.1-3-2590.

Art.15

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'A.A.S.F.N. anticipazioni a rendere conto sulla base di apposita convenzione annuale, nella quale deve essere definito il programma delle emissioni filateliche e numismatiche per il 2003, il relativo costo preventivato, nonché l'aggio di riscossione pattuito per la vendita dei valori filatelici e numismatici.

L'A.A.S.F.N. è autorizzata a riscuotere, per conto del Servizio di Tesoreria dello Stato e dell'Amministrazione delle Poste, i proventi della vendita di monete metalliche circolanti e di francobolli per uso postale al valore facciale, con l'obbligo di provvedere almeno trimestralmente al versamento in Tesoreria delle somme riscosse, da imputare sui capitoli 940 e 950 del Bilancio di previsione dello Stato.

Rimane affidata per l'esercizio finanziario 2003 all'A.A.S.F.N. la gestione delle emissioni di carte telefoniche, ivi comprese tutte le inerenti operazioni di carico e di contabilizzazione.

Art.16

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo annuo al C.O.N.S di cui all'articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

Art.17

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2003, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n. 22 e 20 settembre 1989 n. 96 fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 1.550.000,00 con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa.

Art.18

In applicazione dell'articolo 6 della Legge 29 settembre 1987 n. 118 e della Legge 28 gennaio 1993 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2003, con gli istituti di credito disponibili per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 11.878.500,00 con imputazione degli interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sul capitolo 2-5-7220.

Il decreto reggenziale, previsto dalla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 marzo 2003 dovrà prevedere anche la modifica dei criteri di accesso ai finanziamenti agevolati e delle modalità di erogazione dei finanziamenti medesimi al fine di una loro correlazione agli obiettivi del progetto di risanamento e sviluppo economico discusso nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 29 ottobre 2002.

Art.19

Il Congresso di Stato, ai sensi del Decreto 11 febbraio 1988 n. 8, è autorizzato a convenzionarsi, per il 2003, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione di prestiti sulla fiducia fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 155.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputare sul cap. 1-10-5130.

Art.20

Il Congresso di Stato è autorizzato, ai sensi della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche e integrazioni, a convenzionarsi per il 2003, con gli istituti di credito disponibili ai fini dell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla citata legge fino a concorrenza dell'importo massimo di € 15.495.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputarsi sul cap.2-8-7450.

Entro il 31 marzo 2003 la legge innanzi citata dovrà essere modificata, tramite decreto reggenziale, al fine di allineare gli interventi agli effettivi obiettivi perseguiti dallo Stato, che devono tradursi in un sostegno economico alle famiglie che ne hanno reale necessità e per correlarli ad una tipologia abitativa compatibile con le finalità dei predetti interventi.

Art.21

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2003, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 250.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputare sul cap. 1-8-7465.

Art.22

Il Congresso di Stato è autorizzato a procedere, su motivata proposta dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, alla ripartizione dei fondi fra i capitoli 1-1-1470 "Fondo Autonomo per la Reggenza", 1-1-1480 "Fondo Autonomo per il Consiglio Grande e Generale" e 2-1-6100 "Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale destinato all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.23

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 20 maggio 1985 n.59, modificata con Legge 29 gennaio 1987 n.14, per l'esercizio finanziario 2003 il contributo da erogare ai Gruppi Consiliari, comprensivo dell'indennità di sede, è stabilito in € 798.623,00 con imputazione sui capitoli 1-1-1450 e 1-1-1460.

Art.24

Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-6-3810 "Assegni alle Giunte di Castello" e 2-6-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.25

Agli effetti dell'articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l'A.A.S.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di € 460.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione dell'Azienda medesima.

Art.26

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio 2003 un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria, da imputarsi sul cap.1-9-4590, nella misura di € 50.000.000,00.

Il Congresso di Stato è, altresì, autorizzato a trasferire all'I.S.S. per il servizio socio-sanitario per l'esercizio 2003 un finanziamento di € 12.000.000,00 da imputare sul cap.1-9-4610.

A parziale modifica dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 lo Stato procede al finanziamento dei servizi sanitari e del servizio socio-sanitario limitatamente agli stanziamenti disposti con la legge finanziaria.

Entro il 31 marzo 2003 il Congresso di Stato deve dare applicazione al 3° capoverso dell'articolo 15 della Legge 20 dicembre 1990 n.156. Entro il 31 dicembre 2003 il Congresso di Stato deve, inoltre, presentare un progetto finalizzato dell'autosufficienza dei fondi pensione.

Al Congresso di Stato è dato mandato a presentare, entro il 30 giugno 2003, una legge di riforma istituzionale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, che preveda, in particolare, la suddivisione delle responsabilità di gestione della Sanità da quella della Previdenza con diverse articolazioni di natura gestionale e di controllo sociale.

Art.27

Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla

Legge 23 marzo 1927 n.3 di cui al cap. 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo rilevato sul cap. 1-3-2670 del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario precedente.

Art.28

Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 nn. 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2003 vengono imputati sul cap. 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

Art.29

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria deliberazione, di ripartire fra i capitoli pertinenti lo stanziamento di cui al cap.1-3-2650 "Oneri retributivi e per le ristrutturazioni ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato" e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art.30

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata per il 2003 ad utilizzare proprie riserve fino ad € 5.164.569,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste spese di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato.

Art.31

La contabilizzazione degli ammortamenti riferiti ai beni materiali ed immateriali dell'Eccellentissima Camera, su conforme parere della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, è rinviata alla compilazione della contabilità economico - patrimoniale relativa all'esercizio 2002 che dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2003, onde consentire sia l'emanazione dei decreti reggenziali contenenti i criteri di valutazione degli immobili sia il completamento degli allibramenti catastali e la rogitazione degli atti di compravendita e permuta in sospeso.

Entro lo stesso termine dovrà essere compiuta una valutazione contabile della residua capacità produttiva e/o di utilizzazione di beni mobili materiali ed immateriali già ammortizzati e di quelli di cui si sta completando l'ammortamento.

Art.32

E' dato mandato al Congresso di Stato di predisporre, di concerto con le associazioni di categoria interessate, attraverso la costituzione di una Commissione Mista, un piano di rilancio e sviluppo del settore turistico e di quello commerciale. A tal fine è istituito nell'ambito del Dipartimento Turismo, Commercio e Sport un fondo di dotazione nella misura di 500.000,00 euro.

Art.33

È dato mandato al Congresso di Stato di completare lo studio della riforma pensionistica per il quale è disposto, con apposito capitolo di spesa, uno stanziamento di 100.000,00 euro.

Art.34

È autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del deficit di Bilancio 2003 fino a € 19.592.342,00.

TITOLO II

(Interventi per il contenimento della spesa)

Art.35

È disposto il blocco degli incarichi e delle sostituzioni del personale in attività, anche a contratto privatistico, presso gli uffici e servizi dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.

È facoltà del Congresso di Stato, al fine di assicurare la continuità del servizio, di concedere motivate deroghe al blocco di cui al comma precedente, limitatamente alle sostituzioni di personale ed agli incarichi che sono essenziali, una volta che sia stata riscontrata l'impossibilità di reperire il personale necessario nell'ambito della Pubblica Amministrazione, del Settore Pubblico Allargato e del Contratto Privatistico. Al riguardo dovranno essere impartite apposite disposizioni di carattere amministrativo che tengano anche conto delle eventuali esigenze di specifici e giustificati automatismi.

È altresì disposto il blocco delle assunzioni del personale salariato da parte dell'A.A.S.P. sia nelle forme ordinarie sia in quelle previste dalla Legge 27 novembre 1985 n.151 e regolate dal Decreto Reggenziale 3 dicembre 1985 n.153.

Entro il 30 giugno 2003 deve essere riformata la Legge 27 novembre 1985 n.151 al fine di escludere gli

attuali automatismi e di aggiornare le forme di accesso al lavoro alla nuova situazione occupazionale ed alle mutate condizioni sociali.

Il progetto di riorganizzazione del pubblico impiego dovrà prevedere forme adeguate e compatibili per la utilizzazione e valorizzazione del personale avviato ai cantieri integrativi.

Art.36

Nell'ambito degli interventi per il contenimento della spesa e per un migliore utilizzo delle risorse professionali e materiali, in conformità alla riforma generale della Pubblica Amministrazione, fatto salvo l'obiettivo prioritario della qualificazione del sistema scolastico, il Congresso di Stato entro il 31 marzo 2003 dovrà predisporre, riguardo alla scuola, appositi provvedimenti normativi e/o amministrativi che prevedano:

1. l'unificazione della dirigenza scolastica della prima e terza circoscrizione della Scuola Media e del relativo ufficio di segreteria,
2. la revisione dei criteri di formazione delle classi rispetto al numero minimo e massimo di alunni di classe,
3. la ricognizione del fabbisogno delle strutture scolastiche,
4. la ridefinizione della funzione docente e delle relative competenze comprese le propine d'esame.

Gli appositi provvedimenti dovranno tenere conto dei risultati del confronto e della contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

Art.37

È abrogato l'articolo 30 della Legge 12 dicembre 2001 n. 130.

Il nuovo contratto di lavoro per il personale della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato deve tenere conto delle previste misure di contenimento della spesa corrente.

Art.38

È dato mandato al Congresso di Stato, al fine della riduzione dei relativi oneri, di rinegoziare i seguenti atti:

- le convenzioni per i trasporti,
- le convenzioni relative ai parcheggi;
- la convenzione con San Marino RTV disponendo, nel contempo, il contributo di cui al capitolo 1-6-2280 per il 2003 nella misura di 310.000,00 euro;
- la convenzione con l'I.C.S. per il servizio di Tesoreria Unica; nel frattempo è dato mandato al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio di concludere con l'I.C.S. l'accordo per il 2002, tenendo conto della esigenza di contenere i costi del servizio; in tale contesto è altresì dato mandato al Congresso di Stato di negoziare l'affidamento del "servizio di esattoria" all'I.C.S.;
- le convenzioni stipulate ai sensi della Legge 18 marzo 1993 n.44 che presentino carenze, anomalie e/o mancato rispetto degli impegni assunti.

TITOLO III

(Disposizioni relative alla gestione dei dipendenti pubblici e del personale del Settore Pubblico Allargato)

Art.39

Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti gli uffici e servizi della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato e sono finalizzate a rendere pienamente operativo l'istituto della mobilità allo scopo di:

- garantire l'efficienza e l'economicità nella gestione della amministrazione pubblica;
- valorizzare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse professionali presenti;
- contenere la spesa complessiva per il personale entro la previsione della Finanza Pubblica.

Art.40

Al rapporto d'impiego, costituito fra il dipendente e lo Stato, non consegue alcuna assegnazione definitiva ed immodificabile del dipendente stesso a specifico Dipartimento o Ufficio.

Il dipendente è chiamato a ricoprire i posti per i quali si determina la necessità nell'ambito della qualifica e del profilo professionale corrispondente alla propria assunzione.

Gli inquadramenti del personale vengono disposti, nell'ambito di aree professionali omogenee, in fasce funzionali, all'interno delle quali sono ripartite le qualifiche ed i livelli retributivi.

Le disposizioni di cui ai superiori commi verranno attuate attraverso appositi provvedimenti di legge che dovranno altresì riguardare la riorganizzazione degli uffici e dei servizi e la dotazione organica minima necessaria al normale funzionamento degli stessi, nonché loro eventuali accorpamenti, previo confronto e contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

Le posizioni soprannumerarie, che risultassero a seguito della ristrutturazione, unitamente ad altre

posizioni, quali le richieste di trasferimento volontario o dettate da sopraggiunti motivi di salute, andranno a formare apposite liste di mobilità.

Art.41

Qualora occorra procedere alla copertura di posti vacanti, (fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 25 della vigente Legge Organica e successive modifiche ed integrazioni) temporaneamente vacanti o per sopperire ad esigenze determinate da particolari carichi di lavoro, verrà disposta l'assegnazione di dipendenti attraverso la mobilità, fermo restando il diritto degli stessi al mantenimento della retribuzione quale maturato economicamente e all'assegnazione di mansioni compatibili alla qualifica funzionale di appartenenza.

È altresì possibile l'assegnazione in posti con funzioni superiori, fermo restando il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge, attraverso mobilità all'interno e fra fasce funzionali.

L'Amministrazione dovrà pertanto predisporre l'elenco del fabbisogno del personale da aggiornare periodicamente.

Art.42

Per le assegnazioni di cui al precedente articolo verranno formate le seguenti liste di disponibilità:

- lista dei soprannumerari;
- lista degli esuberanti;
- lista dei dipendenti in attesa di trasferimento per motivi di salute e/o riduzione della capacità lavorativa;
- lista delle disponibilità volontarie.

La formazione delle suddette liste verrà disposta dalla Commissione Consultiva, in base ai criteri che saranno concordati con le Organizzazioni Sindacali.

In caso d'impossibilità ad attingere dalle liste di cui al comma precedente, si applica il principio della libera trasferibilità interna, fatti salvi i casi per i quali siano richiesti particolari titoli di studio o specializzazioni.

Art.43

In caso di vacanza di un posto definitiva o temporanea o per particolari carichi di lavoro, si ricorre in primo luogo all'utilizzo del personale già in servizio, secondo i seguenti criteri:

- posto definitivamente vacante:
promosse inutilmente le procedure previste dalle disposizioni vigenti (soprannumero-interpello-mobilità volontaria), si procede alla ricopertura ricorrendo a personale avente lo stesso livello, identità di qualifica e profilo professionale corrispondente purchè in possesso dei titoli previsti e minor anzianità di servizio, già assegnato allo stesso Dipartimento o in subordine ad altro.
- posto temporaneamente vacante o esigenze determinate da particolari carichi di lavoro:
verificata inutilmente la disponibilità di personale nelle liste di cui al precedente articolo, si procede ricorrendo a personale avente la stessa qualifica e con minor anzianità di servizio.

È altresì possibile, qualora non vi sia disponibilità di personale con medesimo profilo professionale, ricorrere a dipendenti di livello inferiore purchè in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge.

Art.44

Il Capo Ufficio che ha necessità di sostituzione o copertura di un posto resosi vacante o temporaneamente vacante o particolari carichi di lavoro, invia richiesta al Capo del Personale e al Coordinatore del proprio Dipartimento evidenziando la necessità di personale e motivandola.

Il Coordinatore verifica la disponibilità nell'ambito del Dipartimento attingendo, se è possibile, attraverso i seguenti criteri:

- 1) soprannumero;
- 2) esuberanti risultanti da revisioni periodiche;
- 3) mobilità volontaria.

In caso di riscontro positivo il Coordinatore ne informa il Capo del Personale per i provvedimenti di competenza.

In caso di riscontro negativo il Coordinatore informa il Capo del Personale il quale provvede a ricercare personale nell'ambito di tutto il Settore Pubblico Allargato in base ai sotto indicati criteri:

- lista dei soprannumerari;
- lista degli esuberanti;
- lista dei dipendenti in attesa di trasferimento per motivi di salute e/o riduzione della capacità lavorativa;
- lista della mobilità volontaria

privilegiando, in caso di parità di qualifica e titolo di studio, la minore anzianità di servizio.

Qualora non sia possibile reperire personale dalle liste suindicate, si procede con la mobilità d'ufficio, prima nell'ambito dello stesso Dipartimento, su indicazione del Consiglio di Dipartimento e del Capo del Personale. Se anche in questo caso l'esito è negativo si procede con la mobilità d'ufficio, nell'ambito di tutta la

Pubblica Amministrazione su indicazione del Coordinamento dei Dipartimenti, con provvedimento del Capo del Personale.

Per la mobilità d'ufficio si seguono i seguenti criteri:

- qualifica;
- titolo di studio;
- minore anzianità di servizio.

È possibile altresì attingere a dipendenti che ricoprono qualifiche inferiori ma in possesso dei titoli richiesti. In tale ultimo caso si privilegia l'anzianità di servizio.

Art.45

I criteri, le modalità e le procedure riguardanti l'applicazione delle disposizioni relative alla mobilità potranno essere modificati con decreto reggenziale, da emettere entro il 28 febbraio 2003, tenuto conto dei risultati del confronto e della contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

Art.46

La stabilizzazione del personale precario potrà avvenire compatibilmente con gli interventi di risanamento della finanza pubblica ed in base ai risultati della contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

TITOLO IV

(Interventi per il consolidamento e reperimento di nuove entrate)

Art.47

È dato mandato al Congresso di Stato di effettuare un'organica rivisitazione dell'ordinamento tributario in materia d'imposizione dei redditi al fine di correlarlo alla nuova fiscalità internazionale, all'occorrenza mediante una riduzione delle aliquote fiscali - in tale contesto potrà essere anche considerata la politica delle esenzioni fiscali - e nel frattempo di avviare la revisione degli Organi collegiali previsti dalla vigente Legge Tributaria, al fine di conciliare una più efficace azione di accertamento e la salvaguardia del rapporto di fiducia con i contribuenti.

Art.48

L'articolo 27 bis della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"I soggetti d'imposta-persone fisiche in possesso di licenza rilasciata ai sensi delle Leggi 25 gennaio 1990 n.10 e 25 luglio 2000 n.65, qualora il volume di ricavi realizzato nell'anno precedente non abbia superato l'ammontare di un importo da definirsi con successivo decreto reggenziale, hanno facoltà di richiedere all'Ufficio Tributario, entro il mese di settembre di ciascun anno, la forfettizzazione del reddito imponibile per l'anno successivo.

La forfettizzazione avviene sulla base di parametri indicativi della capacità contributiva.

I parametri di cui al comma precedente sono diversificati per categorie e tengono conto di tutti gli elementi predisposti annualmente dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio e stabiliti con decreto reggenziale.

In deroga a tutte le altre disposizioni della presente legge e fatte salve specifiche prescrizioni previste da altre leggi, i soggetti ammessi al regime forfettario sono obbligati alla sola tenuta del registro dei ricavi, alla conservazione dei documenti relativi ed alla presentazione della dichiarazione del reddito nei termini stabiliti."

Art.49

Per effetto della modifica all'articolo 27 bis della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni disposta nell'articolo precedente, i soggetti ammessi al regime forfettario per il 2003 che, avendone i requisiti, intendono essere ammessi anche al regime forfettario per il 2004 sono obbligati a registrare i ricavi dal 1° gennaio 2003.

I soggetti di cui al primo capoverso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 27 ter della legge innanzi citata, possono presentare le domande di forfettizzazione 2004 entro il mese di ottobre del prossimo anno; a tal fine i ricavi maturati alla data del 30 settembre dello stesso anno devono essere rapportati a dodici dodicesimi, fatta eccezione per le attività di carattere stagionale, per le quali la definizione del requisito di accesso è demandata alla competente Commissione degli Accertamenti, che dovrà provvedere al riguardo entro il 30 giugno 2003.

Art.50

L'aliquota ordinaria di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche ed

integrazioni è elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2003.

È dato mandato al Congresso di Stato di avviare uno studio per verificare gli effetti che possono derivare dal passaggio dal sistema "monofase" della imposta sulle importazioni ad un sistema sul valore aggiunto.

È dato altresì mandato al Congresso di Stato di procedere entro il 30 giugno 2003:

- a riformare il regolamento per i rimborsi della imposta sulle importazioni previsto dall'articolo 9 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 al fine di impostare i predetti rimborsi su un sistema di autoliquidazione della imposta e di definire nuovi criteri per il riconoscimento dei rimborsi medesimi;
- a rivedere l'articolo 4 del Decreto 21 dicembre 1999 n.126 riguardante i veicoli strumentali;
- ad estendere l'applicazione del primo comma dell'articolo 2 del precitato decreto alle infrastrutture alberghiere e di ristorazione.

Il Congresso di Stato, onde favorire l'aumento delle entrate parimenti allo sviluppo delle attività commerciali, ritiene necessario procedere ad analisi e valutazioni dell'intero comparto commerciale esistente, per dar corso ad un progetto specifico di rilancio del settore che prevede interventi a breve, medio e lungo termine nell'ambito di un ampio disegno di ripresa dell'intero comparto economico - commerciale sammarinese. A tal fine viene costituito un calendario di lavoro concordato con le categorie commerciali onde individuare interventi e politiche tesi al rafforzamento e allo sviluppo del tessuto socio-economico del Paese.

Art.51

A decorrere dal 1° gennaio 2003, il sesto comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi in danaro o natura e comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilati a soggetti residenti all'estero debbano operare una ritenuta a titolo di imposta del 15%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente previste dalla lettera b) dell'art.7."

Dalla data sopra indicata è abrogato il settimo comma del precitato articolo.

Art.52

L'ottavo comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta, nella misura del 5% da calcolarsi sull'ammontare dei compensi quando i percipienti risiedono all'estero."

La disposizione di cui al precedente comma si applica sui compensi pagati dal 1° gennaio 2003.

Art.53

Ai fini della applicazione della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2003, i redditi dei fabbricati sono rivalutati come segue:

- a) i redditi dei fabbricati a destinazione ordinaria sono rivalutati moltiplicando per quarantacinque (45) le rendite catastali adottate in base al Decreto 24 agosto 1953 n.31;
- b) i redditi dei fabbricati a destinazione speciale sono rivalutati moltiplicando per venti (20) le rendite catastali adottate in base al Decreto 24 agosto 1953 n.31;

Dal 1° gennaio 2003 sono abrogati i Decreti 20 aprile 1995 n.49 e 20 aprile 1995 n.50.

Agli effetti dell'applicazione della legge innanzi citata gli utilizzatori di contratti di leasing immobiliare sono equiparati agli usufruttuari.

Dalla data indicata al primo comma l'esenzione di cui alla lettera n) dell'articolo 10 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è riferita esclusivamente all'immobile ove si trova la dimora abituale.

È dato mandato al Congresso di Stato di proporre entro il 31 dicembre 2003 al Consiglio Grande e Generale la riforma del Catasto e l'unificazione dell'Ufficio del Catasto con l'Ufficio del Registro ed Ipotecche all'interno del Dipartimento Finanze.

Art.54

È istituito il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue che recapitano in pubblica fognatura, cui è riconosciuto il carattere di pubblico servizio.

Le tariffe a carico degli utenti saranno fissate mediante ordinanza in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge 31 ottobre 1994 n.89, tenuto conto del contributo previsto nel Bilancio dello Stato.

Il servizio è affidato all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi che lo esplica secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento da emanarsi con decreto reggenziale entro il 31 marzo 2003.

Art.55

A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'osservazione di cui alla voce 19 quater dell'articolo 8 della Legge 19 novembre 2001 n.115 è così sostituita: "l'imposta si applica sul corrispettivo dell'intera operazione finanziaria per ogni trasferimento".

È dato mandato al Congresso di Stato di sottoporre al Consiglio Grande e Generale entro il 30 aprile 2003 una nuova disciplina in materia di locazione finanziaria nonché una normativa concernente la definizione dei redditi di capitale e la revisione della figura del sostituto di imposta.

TITOLO V (Disposizioni diverse)

Art.56

Il tasso di interesse dovuto in caso di ritardato pagamento di debiti per imposte dirette, indirette, erariali è fissato nella misura pari al tasso d'interesse legale di cui alla Legge 27 ottobre 1972 n.36, maggiorato di due punti.

Il tasso di interesse di cui al comma precedente ha effetto sui debiti di imposta che vengono a scadenza dopo il 1° gennaio 2003 e su quelli derivanti da obbligazioni d'imposta sorte a partire dalla stessa data.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle contenute nel presente articolo.

Il tasso d'interesse legale della legge sopra citata è stabilito nella misura del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2003 e può essere modificato con decreto reggionale.

Art.57

In deroga al termine previsto dall'articolo 3 della Legge 27 marzo 2002 n.49 è consentita la conclusione di contratti pluriennali per la fornitura di servizi quando tale durata corrisponde ai principi fondamentali di economicità ed efficacia della spesa, previo conforme parere obbligatorio della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ed all'Avvocatura dello Stato è demandata una attività di monitoraggio costante degli impegni convenzionali assunti dalla Eccellentissima Camera nonché degli accertamenti di entrate effettuati dagli Uffici e Servizi pubblici e degli adempimenti contrattuali dovuti dalle controparti al fine di verificare, nell'ambito delle rispettive competenze, le compatibilità di bilancio, le procedure di riscossione e l'espletamento degli adempimenti.

Art.58

Il secondo comma dell'articolo 12 della Legge 19 novembre 2001 n. 115 è così modificato:

"Le formalità di trascrizione e registrazione devono essere richieste all'Ufficio, con deposito delle dichiarazioni relative ai contratti tuttora in vigore, entro il 28 febbraio 2003.

L'Ufficio, nell'ulteriore termine di mesi tre, deve procedere alla formalità di trascrizione."

Art.59

L'articolo 38 della Legge n.42/1955 è così modificato:

"Nel caso di tardivo versamento rispetto alla scadenza prescritta, sulle somme dovute si applica l'interesse di mora nella misura del saggio legale in materia civile maggiorato di due punti.

Decorsi 30 giorni dalla data in cui i contributi dovevano essere versati, l'Istituto per la Sicurezza Sociale notifica, mediante lettera raccomandata, l'omesso versamento e l'intimazione a pagare entro 30 giorni dal giorno in cui si considera avvenuta la notifica. Se il versamento avviene entro tale termine, in aggiunta agli interessi di mora, si applica la penalità per omesso versamento in misura pari a un quarto delle somme dovute.

Trascorso inutilmente tale termine, si applica una penalità pari alle somme dovute e l'Istituto per la Sicurezza Sociale procede alla riscossione dei contributi, degli interessi di mora e delle penalità, avvalendosi della procedura di mano regia e con privilegio su tutti i beni del debitore.

Gli avvisi riguardanti debitori irreperibili sono pubblicati "ad valvas palatii" e tale pubblicazione equivale a notifica.

Gli interessi decorrono dal primo giorno successivo a quello in cui i contributi devono essere versati.

Il debito per contributi non pagati e per i quali non sono state avviate le procedure di riscossione coattiva si prescrive con decorso di cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati.

Chiunque faccia dichiarazioni false o compia atti fraudolenti al fine di evadere dagli oneri contributivi è punito con una pena pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Il Consiglio d'Amministrazione in via straordinaria, sulla base di apposito regolamento predisposto dallo stesso organismo e approvato dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, può autorizzare il pagamento dilazionato di somme dovute in presenza d'idonee garanzie e prima dell'attivazione di procedure di mano regia.

Art.60

- È dato mandato al Congresso di Stato di razionalizzare il debito pubblico, di valorizzare le risorse statali, di reperire nuove risorse finanziarie per realizzare i progetti di ammodernamento e di sviluppo del Paese, ferme restando le deliberazioni di competenza del Consiglio Grande e Generale.

Art.61

È dato mandato al Congresso di Stato di proporre la sostituzione, entro il 31 gennaio 2003, del Titolo I della Legge 10 dicembre 2001 n.127 riguardante la istituzione di un'imposta per la tassazione delle attività finanziarie estere.

Art.62

È dato mandato al Congresso di Stato di avviare uno studio in ordine agli effetti derivanti dall'eventuale inserimento nell'ordinamento tributario di una imposta di bollo sui servizi che non assolvono alcuna imposizione indiretta all'interno della Repubblica.

Tale studio dovrà individuare anche le più semplici modalità di pagamento della imposta.

È facoltà del Congresso di Stato di proporre al Consiglio Grande e Generale l'istituzione del predetto tributo nell'esercizio finanziario 2003, previo confronto con le categorie economiche.

Art.63

È dato mandato al Congresso di Stato di dare attuazione alle scelte ed agli indirizzi contenuti nella delibera congressuale n. 9 del 4 novembre 2002 (Allegato "S"), riguardante l'integrazione funzionale amministrativa ed organizzativa dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, fatta salva la sua autonomia operativa nell'Istituto di Credito Sammarinese.

TITOLO VI

(Disposizioni finali)

Art.64

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 dicembre 2002/1702 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mauro Chiaruzzi - Giuseppe M. Morganti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini